

10

**REGOLAMENTO
SULL'AMMINISTRAZIONE
ECCLESIASTICA**

RO.8/1979

NOTA

Il presente regolamento sull'amministrazione ecclesiastica, preparato dalla CR su mandato sinodale espresso con 61/SI/1973 e R/SI/1978, in esecuzione del Capitolo VIII/DV/1974 e del PI/1975, è stato approvato con l'art. 59/SI/1979. Il Capitolo III, in parte rinviato all'esame del Sinodo 1980, è stato completato e modificato con l'art. 66/SI/1980.

Detto regolamento si applica sia alle chiese valdesi, sia a quelle metodiste in sostituzione delle precedenti disposizioni contenute circa l'amministrazione centrale delle chiese nel Capitolo VI/RO/1966 e successive modifiche, nell'art. 173/IX.RO/1974 e nel Titolo IV del RM/1967-1976.

Il presente regolamento viene identificato con la sigla RO.8/1979.

Capitolo I

LA TAVOLA VALDESE

Art. 1 - (*composizione*)

La Tavola valdese, quale organo collegiale, si compone di sette membri, di cui almeno tre pastori in attività di servizio iscritti nel ruolo ed almeno tre membri non iscritti nel ruolo¹.

Nella composizione della Tavola è assicurata la rappresentanza metodista.

Art. 2 - (*ente Tavola valdese*)

La Tavola valdese, quale ente munito di personalità giuridica con fini di culto, istruzione e beneficenza per antico possesso di stato, è retta da un apposito statuto approvato dal sinodo.

Art. 3 - (*settennato*)

I membri della Tavola non possono essere eletti più di sette volte consecutive.

Il settennato ricomincia qualora un membro della Tavola venga eletto moderatore.

Art. 4 - (*fini istituzionali*)

I fini istituzionali che caratterizzano la Tavola sono:

- a) la rappresentanza, tra una sessione sinodale e l'altra, delle chiese e del sinodo nei riguardi degli organi dello Stato, delle altre chiese e degli organismi ecumenici;
- b) la cura degli interessi comuni delle chiese locali;

¹ Così modificato con 71/SI/1992 a seguito delle modifiche apportate ai regolamenti con 54/SI/1991.

- c) la vigilanza sull'attuazione delle decisioni sinodali da parte delle chiese e degli enti ecclesiastici;
- d) l'esecuzione delle deliberazioni sinodali.

Art. 5 - (attribuzioni)

La Tavola:

- a) coordina la vita spirituale delle chiese;
- b) osserva e fa osservare le norme dell'ordinamento ecclesiastico;
- c) cura le relazioni con gli organi della zona rioplatense;
- d) tiene il ruolo dei ministri;
- e) provvede alla stampa dei registri e moduli per gli usi ecclesiastici e delle pubblicazioni decise dal sinodo;
- f) amministra i beni di cui è intestataria secondo i fini particolari a cui ciascuno di essi è stato destinato;
- g) tutela e controlla le patrimonialità degli enti e delle opere della Chiesa;
- h) vigila sulle attività condotte per il perseguimento dei suoi fini di culto, istruzione e beneficenza;
- i) dispone le convenzioni di cui all'art. 27 del RO.3/1979;
- j) tiene un inventario di tutte le proprietà mobiliari e immobiliari e conserva un proprio archivio;
- k) tiene la cassa relativa alle diverse attività ecclesiastiche;
- l) provvede, tramite singoli suoi componenti, ai rapporti amministrativi con i distretti;
- m) risponde al sinodo del proprio operato.

Art. 6 - (nomine)

Nell'esplicazione delle sue attribuzioni la Tavola procede alla nomina:

- a) di un segretario e di un archivista entrambi nel proprio seno;
- b) della commissione per le discipline ed altre commissioni ad referendum;
- c) dei comitati e consigli degli enti che esplicano i suoi fini di istruzione e beneficenza, ove non sia altrimenti disposto;
- d) ²

² Lettera modificata con 60/SI/1981 e successivamente abrogata con 114/SI/2003.

- e) dei pastori³ e dei diaconi adibiti alle chiese locali valdesi ed ai circuiti, per le chiese locali metodiste, od agli enti e opere della Chiesa⁴;
- f) di un segretario amministrativo e, ove lo ritenga spediente, di un segretario generale il quale non può rimanere in carica oltre il quattordicesimo anno dalla nomina;
- g) nel suo seno, di delegati presso le amministrazioni degli istituti autonomi per l'esercizio delle sue funzioni di controllo, ove non sia altrimenti disposto⁵.

Art. 7 - (convocazione e delibere)

La Tavola si riunisce periodicamente in sedute ordinarie convocata dal moderatore. Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri, o per iniziativa del moderatore.

La Tavola è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei suoi componenti.

In via eccezionale il moderatore può, fra una seduta e l'altra della Tavola, consultare per corrispondenza i suoi colleghi, provocando il loro voto su questioni di carattere urgente, facendo in seguito conoscere ai singoli membri della Tavola il risultato di tale voto e curandone la registrazione a verbale.

Art. 8 - (moderatore)

Il moderatore ove sia un pastore è esonerato dalla cura di una chiesa locale.

Egli riceve una speciale indennità di rappresentanza fissata dalla Tavola nella prima seduta successiva alla sua elezione.

Egli cura la esecuzione delle deliberazioni della Tavola e su mandato della stessa rappresenta le chiese ed il sinodo presso gli organi dello Stato, le chiese sorelle in Italia ed all'estero.

³ Così modificato con 135/SI/2010.

⁴ Così sostituito con 69/SI/1992.

⁵ Così modificato con 109/SI/1994.

Art. 9 - (*cassa e contabilità*)

La cassa della Tavola è unica, ma la contabilità delle entrate e delle uscite è suddivisa secondo le singole attività, istituti ed opere.

Art. 10 - (*rapporto*)

La Tavola presenta ogni anno un rapporto al sinodo nel quale riferisce sul suo operato.

Capitolo II

LE COMMISSIONI SINODALI AMMINISTRATIVE

Art. 11 - (*definizione*)

Le commissioni sinodali amministrative costituite ed elette a norma dell'art. 35 della DV/1974, per la direzione di particolari istituti operanti nell'ambito dell'ordinamento valdese, rispondono ciascuna direttamente al sinodo del proprio operato.

Ciascuna di esse è retta da un apposito statuto approvato dal sinodo.

Art. 12 - (*enti morali*)

Gli istituti autonomi diretti dalle commissioni sinodali amministrative possono, per delibera sinodale, conseguire il riconoscimento della personalità giuridica secondo le norme che li riguardano.

Art. 13 - (*commissione sinodale per la diaconia*)⁶

La Commissione sinodale per la diaconia (CSD) coordina l'attività degli istituti ed opere che le sono affidati dal sinodo ed è retta dall'apposito statuto approvato dal sinodo medesimo.

⁶ Articolo modificato con 45/SI/1985 e posto in immediata vigenza con 47/SI/1985. E' stato successivamente sostituito con 109/SI/1994.

Tale commissione sinodale amministrativa è composta di sette membri eletti annualmente dal sinodo a norma del predetto statuto.

Partecipa senza voto alle sedute della CSD un membro della Tavola valdese per l'esercizio delle funzioni previste dall'ordinamento.

La CSD risponde del suo operato al sinodo, che esamina l'andamento e la gestione dei singoli istituti alla stessa affidati tramite la⁷ commissione d'esame.

Art. 14 - (*facoltà di teologia*)

La Facoltà valdese di teologia quale istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese è retta da un apposito regolamento⁸ approvato dal sinodo.

Il Consiglio della facoltà è una commissione sinodale amministrativa che ha la responsabilità globale dell'istituto.

Il detto Consiglio è composto di sette⁹ membri di cui uno metodista, eletti annualmente dal sinodo con il limite del settennato.

Art. 15 - (*OPCEMI*)

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare pertinente alle chiese metodiste in Italia è proprietà dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) che, quale ente patrimoniale ed autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese, è un ente morale munito di personalità giuridica retto dall'apposito statuto approvato dal sinodo.

Il Comitato permanente, che amministra in via ordinaria e straordinaria l'OPCEMI, è una commissione sinodale amministrativa composta di cinque membri. Quattro membri sono eletti annualmente dal sinodo tra i metodisti e fra questi il presidente con scheda separata; il quinto membro è nominato annualmente, nel suo seno, dalla Tavola, che attua in tal modo i compiti di sovrintendenza previsti dall'art. 37/DV/1974.

⁷ Così modificato con 118/SI/2019.

⁸ Dal 1990 suddiviso in statuto e regolamento, approvati rispettivamente con 64/SI/1990 e 70/SI/1991.

⁹ Così modificato con 95/SI/1996.

I membri del Comitato permanente non possono essere eletti o nominati più di sette volte consecutive; il settennato ricomincia qualora un membro del Comitato permanente venga eletto presidente¹⁰.

Il Comitato permanente cura altresì i rapporti e tutte le rappresentanze ecumenici presenti e futuri nell'interesse delle chiese locali metodiste con organismi aventi sede sia in Italia, sia in altri paesi.

Capitolo III

GLI ENTI ECCLESIASTICI: ISTITUTI ED OPERE

Art. 16 - (*enti ecclesiastici*)

Il carattere ecclesiastico è dato dai fini di culto, istruzione e beneficenza congiuntamente perseguiti.

Sono enti ecclesiastici quelli in cui si riscontra il suddetto carattere¹¹.

Art. 17 - (*enti patrimoniali*)

Sono enti patrimoniali quegli enti ecclesiastici aventi patrimonio proprio e/o assegnato loro in dotazione. Tali sono i concistori delle chiese autonome, la Tavola valdese, le commissioni sinodali amministrative.

Le commissioni sinodali amministrative hanno denominazioni loro proprie; gli altri¹² enti ecclesiastici patrimoniali hanno la denominazione dell'organo ecclesiastico che li amministra.

Tali enti sono retti dalla regolamentazione ecclesiastica, integrata, ove il caso, da appositi statuti approvati dal sinodo.

L'organo ecclesiastico che amministra l'ente patrimoniale risponde, anche per tale incombenza, all'assemblea che lo ha nominato. Il controllo avviene a mezzo di apposita commissione d'esame.

¹⁰ Il precedente comma II è stato così sostituito con gli attuali commi II e III, con 56/SI/1991.

¹¹ Approvato con 66/SI/1980.

¹² Così modificato con 60/SI/1981.

Art. 18 - (istituti ed opere)

Per l'attuazione dei loro fini istituzionali gli organi ecclesiastici possono promuovere istituti ed opere da essi dipendenti.

Tali istituti ed opere sono soggetti al controllo di detti organi e per lo svolgimento delle loro attività si valgono dei beni patrimoniali loro assegnati¹³.

Art. 19 - (erezione degli istituti ed opere)

Gli istituti e le opere sono eretti da una delle assemblee di cui all'art. 7 della DV/1974. Ciascuna assemblea provvede, nell'ambito della propria competenza, in accordo con l'organo ecclesiastico che amministra l'ente patrimoniale ai cui fini l'istituto o l'opera sono rispettivamente promossi.

Per l'erezione di un istituto o di un'opera occorre il previo parere motivato da parte della Tavola, o della commissione sinodale amministrativa interessata, o del concistoro della chiesa locale, sul progetto del regolamento dell'istituto o dell'opera erigenda.

Art. 20 - (gestione degli istituti ed opere)

La responsabilità amministrativa ordinaria e straordinaria degli istituti e delle opere risale all'ente patrimoniale che li ha promossi, tranne i casi in cui l'istituto abbia ottenuto dal sinodo il riconoscimento dell'autonomia, o in cui la gestione ordinaria degli istituti e delle opere sia condotta a mezzo di un apposito comitato preposto alla conduzione dell'istituto o dell'opera¹⁴.

Ogni servizio compiuto dai membri dei comitati per la gestione degli istituti ed opere viene svolto a titolo gratuito, tranne il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.¹⁵

¹³ Così modificato con 60/SI/1981.

¹⁴ Così modificato con 60/SI/1981.

¹⁵ Comma aggiunto con 121/SI/2009.

Art. 21 - (controlli)

Il controllo della gestione amministrativa ordinaria degli istituti ed opere dipendenti dalla Tavola o dalle commissioni sinodali amministrative è esercitato dalla commissione esecutiva distrettuale competente per territorio, salvo che nello statuto tale controllo sia demandato alla Tavola o alla commissione sinodale amministrativa cui fanno capo. Per quanto attiene alla patrimonialità il controllo è sempre esercitato dall'ente patrimoniale da cui dipendono¹⁶.

Tali istituti ed opere rispondono del loro operato alla conferenza distrettuale competente per territorio, salvo che nello statuto sia previsto che gli stessi rispondano al sinodo¹⁷.

Al controllo degli istituti ed opere dipendenti dai concistori e consigli di chiesa provvedono i medesimi. Di tali gestioni i concistori e i consigli di chiesa rispondono all'assemblea locale ed indirettamente alla conferenza distrettuale che esamina la relazione sulle attività della chiesa locale a norma del RO.5.

La conferenza distrettuale con apposita deliberazione può investire il sinodo dell'esame dei problemi inerenti la conduzione di singoli istituti ed opere.

Art. 22 - (estinzione degli istituti ed opere)

Gli istituti e le opere si estinguono per deliberazione dell'assemblea che li ha eretti, su proposta dell'organo ecclesiastico¹⁸ che ne ha promosso l'erezione.

Art. 23 - (istituti autonomi)

Sono istituti autonomi tutti gli enti ecclesiastici patrimoniali.

Conseguono inoltre la qualifica di istituti autonomi quegli istituti ed opere che la ottengono per deliberazione del sinodo.

Le prerogative degli istituti autonomi sono le seguenti:

- a) la piena capacità giuridica nell'ambito dell'ordinamento valdese;

¹⁶ Così sostituito con 109/SI/1994.

¹⁷ Così sostituito con 109/SI/1994.

¹⁸ Così modificato con 60/SI/1981.

- b) la dotazione, quale ne sia la provenienza, di un patrimonio immobiliare di cui provvedono alla manutenzione ed all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- c) la completa responsabilità della loro gestione anche verso terzi;
- d) la raccolta di offerte in via diretta previa autorizzazione della Tavola;
- e) uno statuto loro proprio approvato dal sinodo all'atto del riconoscimento dell'autonomia;
- f) la eventualità che venga promossa nei loro confronti la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 24 - (*riconoscimento dell'autonomia*)

Il riconoscimento dell'autonomia di un istituto od opera è deliberato dal sinodo sulla base della regolarità e delle risultanze amministrative della continuità della conduzione e delle garanzie di finanziamento, sentito l'avviso della commissione d'esame sull'istruttoria operata dalla Tavola. La domanda per il riconoscimento dell'autonomia di un istituto od opera, corredata dalla documentazione idonea ad una completa valutazione della situazione, è inoltrata al sinodo dalla Tavola.

Art. 25 - (*revoca dell'autonomia*)

La revoca dell'autonomia è deliberata dal sinodo su istanza della Tavola qualora l'organo ecclesiastico¹⁹ ai cui fini è promosso l'istituto autonomo ritenga di dover cessare l'attività condotta dal detto istituto o disporre altrimenti delle relative patrimonialità; o quando per tre anni siano venuti a mancare i requisiti sul fondamento dei quali il sinodo aveva riconosciuto l'autonomia.

In uno con la revoca dell'autonomia il sinodo decide anche della destinazione delle patrimonialità.

¹⁹ Così modificato con 60/SI/1981.

Art. 26 - (riconoscimento della personalità giuridica)

Sull'opportunità che un istituto autonomo ottenga il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'ordinamento dello Stato, decide il sinodo su segnalazione della Tavola.

La domanda per l'avvio del riconoscimento della personalità giuridica di un istituto autonomo deve essere corredata dai dati occorrenti per definire l'entità patrimoniale dell'istituto e della documentazione relativa al riscontro dei fini e del carattere ecclesiastico dell'istituto.

Il sinodo con atto dichiarativo certifica a tal fine la qualità di istituto autonomo propria di un ente patrimoniale.

Art. 27 - (patrimoni)

Le entrate degli enti ecclesiastici, istituti ed opere sono costituite da:

- a) collette e contribuzioni raccolte dalle chiese locali;
- b) doni e lasciti di singoli, di enti privati, di chiese;
- c) rette e contributi corrisposti per i servizi resi.

I fondi patrimoniali pertinenti agli istituti ed alle opere sono custoditi nella cassa del relativo ente patrimoniale.

Le patrimonialità immobiliari in uso delle opere e degli istituti privi di personalità giuridica sono proprietà di uno degli enti patrimoniali di cui all'art. 17.

Art. 28 - (atti di straordinaria amministrazione)

La Tavola esercita il previo controllo sugli atti di straordinaria amministrazione da compiersi da parte degli enti ecclesiastici di qualsiasi tipo e qualità, anche se muniti di personalità giuridica propria ai sensi dell'ordinamento statale, salvo quanto disposto dall'art. 15.

Capitolo IV

IL PERSONALE

Art. 29 - *(personale dipendente)*

La Tavola assume i ministri e li iscrive nel ruolo ai termini del Regolamento sui ministri (RO.3).

La Tavola e gli altri enti della Chiesa possono valersi di personale di ogni categoria per le necessità dei propri servizi.

Tali dipendenti non vengono iscritti a ruolo, ma nei libri prescritti dalle disposizioni vigenti in Italia, debitamente tenuti dagli enti presso i quali sono impiegati. Gli enti assumono tutti gli oneri relativi.

Art. 30 - *(assunzioni)*

Gli istituti e gli enti ecclesiastici assumono il personale dipendente in conformità degli organici preventivamente approvati dalla Tavola.

L'assunzione di una persona che implichi o possa implicare modifica dell'organico deve essere previamente autorizzata dalla Tavola.

Per i dipendenti non iscritti a ruolo valgono in ordine alle modalità di assunzione, al periodo di prova ed alle attribuzioni delle mansioni, le disposizioni di legge ed i contratti collettivi vigenti.

Le responsabilità conseguenti alle assunzioni operate in deroga al presente articolo sono a carico delle persone che le hanno effettuate.

Art. 31 - *(assistenza e previdenza)*

Per il personale non iscritto a ruolo si applicano a tutti i fini assistenziali e previdenziali le disposizioni vigenti in Italia.

Art. 32 - *(disponibilità del personale)*

La Tavola, salvo i diritti delle chiese autonome, dispone dei dipendenti iscritti o non iscritti nel ruolo, ne fissa la residenza, ne determina la sfera di attività e ne specifica i compiti di servizio.

Inoltre la Tavola può valersi dei dipendenti iscritti a ruolo per missioni all'interno od all'estero, salvo il consenso del concistoro quando si tratti di dipendente addetto ad una chiesa autonoma e salvo il parere del consiglio di circuito per i dipendenti assegnati al circuito per le chiese metodiste che ne fan parte.

I dipendenti hanno facoltà di presentare alla Tavola le ragioni contrarie alle decisioni che li riguardano e, se del caso, di inoltrare ricorso al sinodo.

Art. 33 - (cessazione personale non iscritto a ruolo)

Per i dipendenti non iscritti a ruolo valgono in ordine al licenziamento, alle dimissioni, al licenziamento per giusta causa, al preavviso, all'indennità di anzianità e più in generale al trattamento di quiescenza, le disposizioni di legge ed i contratti collettivi vigenti.

Art. 34 - (personale scolastico contrattuale)

I professori delle scuole secondarie pareggiate o parificate appartenenti alla Chiesa sono nominati e dipendono dal comitato direttivo dell'istituto²⁰ e quando hanno i titoli richiesti dall'ordinamento scolastico italiano possono, a seguito di concorso, assumere la titolarità della cattedra.

Al personale non insegnante delle dette scuole si applicano le norme dei singoli accordi appositamente stipulati fra il comitato dell'istituto ed il personale dell'istituto stesso. La Tavola segue le trattative e si riserva di approvare il testo di ogni accordo.

²⁰ Così modificato con 60/SI/1981.